



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 19 DEL 07/02/2020**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA PER DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO UNIONE SOVIETICA PER LAVORI**

Vista l'istanza inoltrata in data 5 febbraio 2020 dalla ditta VIVIANI acclarata al n. 1320 del protocollo generale, tendente ad ottenere il divieto di transito in corso Unione Sovietica, nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dal civico n.8 al fine di consentire, con l'ausilio di una piattaforma aerea, lavori di ripristino dell'impianto di telefonia mobile;

Preso atto che i lavori sono previsti per il giorno 12.02.2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

**ORDINA**

che nel giorno 12 febbraio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 18,00, sia vietato il transito in corso Unione Sovietica, nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto al civico 8, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

## **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 07.02.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**